

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

2.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 SETTEMBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Sostituzioni:		
PRESIDENTE	8	
Proposte di legge (Discussione e approvazione):		
SANTI ed altri: Inquadramento tra il personale non di ruolo del Ministero delle finanze del personale copista delle conservatorie dei registri immobiliari (1034);		
QUERCI e VASSALLI: Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari (1075);		
ABELLI ed altri: Modifiche alle norme sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari (750)	8	
PRESIDENTE	8, 13, 14, 15, 20, 21, 22	
BALDINI, <i>Sottosegretario di Stato per la riforma burocratica</i>	15	
CAVALLARI	21	
CESARONI	15	
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	19	
FREGONESE	21	
GALLONI	14	
MALFATTI FRANCESCO	14, 15, 23	
MICHELI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	14, 15, 16	
POCHETTI	13, 18, 19	
RAUCCI	19	
SENESE, <i>Relatore</i>	8, 15, 18, 19, 20, 21	
TOZZI CONDIVI	13	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa (1551)	22	
PRESIDENTE	22, 23, 24, 25	
CAVALLARI, <i>Relatore</i>	22, 24, 25	
ELKAN, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	23, 24	
FREGONESE	23, 24	
MALFATTI FRANCESCO	23, 24	
POCHETTI	24	
PROTTI	23	
Votazione segreta:		
PRESIDENTE	25	

La seduta comincia alle 9,35.

BRESSANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. I deputati Cesaroni, Raucchi, Miroglio, Schiavon, Salvi sostituiscono rispettivamente i deputati Assante, Ingrao, Pastore, Nucci e Mancini Vincenzo.

Discussione delle proposte di legge Santi ed altri: Inquadramento tra il personale non di ruolo del Ministero delle finanze del personale copista delle conservatorie dei registri immobiliari (1034); Querci e Vassalli: Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari (1075); Abelli ed altri: Modifiche alle norme sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari (750).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Santi, Polotti, Corti e Amadei Giuseppe: « Inquadramento tra il personale non di ruolo del Ministero delle finanze del personale copista delle conservatorie dei registri immobiliari »; Querci e Vassalli: « Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari »; Abelli, Santagati e Pazzaglia: « Modifiche alle norme sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari ».

L'onorevole Senese ha facoltà di svolgere la relazione.

SENESE, *Relatore*. Le proposte di legge in discussione affrontano due problemi fra loro collegati e la cui soluzione mira ad adeguare al sistema legislativo generale della Repubblica la normativa precedente in merito al servizio ipotecario e al personale delle conservatorie dei registri immobiliari, sanando la situazione di fatto che ne è conseguita, con pregiudizio grave per gli oltre 500 o circa 900 (secondo diversi più attendibili calcoli) copisti delle conservatorie stesse.

Si vuole, cioè, da una parte provvedere alla sistemazione dei copisti inquadrandoli nel personale non di ruolo del Ministero delle finanze e dall'altra procedere alla revisione e all'ammodernamento della struttura, delle modalità e delle tecniche del servizio ipotecario. Per essere più precisi: la proposta di legge n. 1034, degli onorevoli Santi ed altri, si limita all'improrogabile necessità di risolvere il problema dei copisti, eliminando il rapporto di lavoro privatistico instaurato tra i conservatori dei registri immobiliari (funzio-

nari dello Stato che svolgono un servizio pubblico) e i suddetti copisti, ritenendo i proponenti che, risolto il drammatico caso dei copisti, nessuno meglio del ministero interessato possa e debba riorganizzare un servizio di sua competenza.

La proposta di legge n. 750, degli onorevoli Abelli, Santagati e Pazzaglia, porta modifiche alle norme riguardanti il personale delle conservatorie, con riferimento innanzi tutto ai copisti e poi specificatamente ad una nuova configurazione giuridica del conservatore dei registri immobiliari, implicando ovviamente riferimenti e modifiche, oltre che agli articoli del codice civile interessati, anche alle norme vigenti in materia, specie per quanto attiene agli emolumenti percepiti dal conservatore e alle sue responsabilità.

La proposta di legge n. 1075, degli onorevoli Querci e Vassalli, infine, oltre a tutte le questioni cui ho già accennato, affronta dettagliatamente il problema di un riordinamento del servizio ipotecario.

Non c'è dubbio che i problemi sollevati sono fra di loro connessi; basta pensare che, per la copertura delle spese derivanti dall'inquadramento dei copisti, il bilancio dello Stato dovrà incamerare le somme già percepite dai Conservatori per diritto di scritturato e che la V Commissione (Bilancio) — sul cui parere dirò più dettagliatamente in seguito — riteneva preliminarmente che il problema del personale andasse affrontato e risolto congiuntamente a quello dell'ammodernamento del servizio, da attuarsi attraverso l'introduzione di sistemi meccanografici per la copiatura degli atti: appare, invero, evidente l'opportunità di una tale soluzione come la più augurabile in linea di principio; tuttavia, attenendomi a quanto la Commissione, accogliendo la proposta conciliativa del Presidente, all'unanimità ha concordato, fermerò soprattutto la mia attenzione sulla proposta di legge n. 1034 degli onorevoli Santi, Polotti, Corti e Amadei Giuseppe, concernente l'inquadramento tra il personale non di ruolo del Ministero delle Finanze del personale copista delle Conservatorie dei Registri immobiliari, senza venirmene, con questo, al mio dovere di relatore di riferire anche sulle altre proposte di legge in discussione, tanto più che, per rendere più completo il testo della legge 1034, dovrò sottoporre alcune modifiche e integrazioni che non sono solo frutto della mia personale rielaborazione dell'argomento, ma fanno anche riferimento a qualche indicazione delle proposte in questione.

Per trattare l'argomento con un certo ordine, mi permetto ricordare agli onorevoli colleghi che già l'articolo 37 della legge 25 giugno 1934, n. 540 (Nuovo testo della legge sulle imposte ipotecarie), prevedeva a carico del Conservatore dei Registri immobiliari « tutte le spese di ufficio, come di cancelleria, di illuminazione e di riscaldamento, di legatura dei volumi delle note, delle domande, dei bollettini e dei documenti, di rilegatura dei registri, di copiatura dei registri e dei certificati, la mercede al personale subalterno di servizio e di custodia e l'indennità al gerente ». (Mi preme sottolineare, per quel che soprattutto ci riguarda in questo momento, le spese di copiatura). Veniva, quindi, a delinearci la figura veramente atipica del Conservatore dei Registri immobiliari che, pur essendo un funzionario dello Stato, gestiva in proprio un servizio pubblico all'uopo assumendo personalmente dei dipendenti. Successivamente, l'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, che testualmente recita: « Il rapporto di lavoro tra il Conservatore dei Registri immobiliari ed il personale da questi assunto, a suo carico, ai sensi delle vigenti disposizioni, per i servizi di copiatura, è soggetto alle norme relative al contratto d'impiego privato. Sono estese al personale predetto le disposizioni di cui all'articolo 22 », veniva a confermare tale situazione anche nella legislazione repubblicana, dando ai copisti la sola garanzia del contratto d'impiego privato, mentre d'altra parte, ammettendoli al beneficio previsto dall'articolo 22 (riserva di un terzo dei posti nei concorsi banditi per il conferimento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere dell'Amministrazione finanziaria), li equiparava, solo sotto tale aspetto, ai « diurnisti » di cui all'articolo 21 della legge in questione.

Negli anzidetti complessi rapporti gli onorevoli proponenti delle varie proposte ravvisano elementi del contratto di « appalto »: secondo il mio modestissimo parere, non si riscontra, nella fattispecie, un vero e proprio appalto, e non mi voglio dilungare in una disquisizione giuridica in merito, per non indulgere a sottigliezze, ma, a mio avviso, nel rapporto in questione si pone in essere certamente « l'intermediazione », che è anch'essa vietata espressamente dalla legge 23 ottobre 1960, n. 1369. (A proposito di intermediazione basta pensare a quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 1613, del 7 novembre 1962). Se, quindi, è necessario sanare una situazione legislativa e di fatto in contrasto con la citata legge n. 1369 e scio-

gliere il nodo rappresentato dal Conservatore dei Registri immobiliari che assume in proprio, con contratto d'impiego privato, personale, il quale deve lavorare ogni giorno su Registri del Ministero delle finanze, timbrati e vidimati dal Presidente o da un giudice del Tribunale, e ciò non solo per corrispondere a interessi particolari, ma anche per svolgere un pubblico servizio di interesse generale, cui è connessa, inoltre, la riscossione delle imposte ipotecarie, è ancora più necessario ed urgente, però, sotto un profilo sociale ed umano, sanare la ben triste incredibile situazione in cui si trovano i copisti delle conservatorie, che attualmente percepiscono 50 lire per ogni facciata protocollo copiata; il che significa che per arrivare a percepire 35 mila lire mensili devono copiare qualcosa come 700 facciate protocollo, con calligrafia chiara e ben leggibile. Mi sia concesso di dire che, in considerazione di tale irrisoria remunerazione, che implica miseria e stenti per questi lavoratori e le loro famiglie, credo sia pienamente giustificato lo sciopero che la categoria ha proclamato l'8 maggio scorso e che si protrae tuttora.

Esclusivamente a risolvere tale problema mira la proposta di legge n. 1034, degli onorevoli Santi, Polotti ed altri. Su tale proposta di legge la VI Commissione, Finanze e Tesoro, ha espresso parere favorevole, pur proponendo la modifica dei tre articoli.

La V Commissione, Bilancio, invece, fatta la premessa cui ho accennato e pur concedendo la sua adesione in linea di principio, si è riservata di esprimere successivamente, e tempestivamente, il suo parere, non appena sarà in grado di disporre dei « necessari dati » sull'entità della spesa e delle somme che il bilancio dello Stato verrebbe ad incamerare in conseguenza della prevista devoluzione all'erario dei diritti di scritturato.

Le preoccupazioni di carattere finanziario della Commissione Bilancio credo possano essere agevolmente superate tenendo presente che il meccanismo di copertura delle proposte in questione assicura in misura largamente sufficiente le entrate con cui far fronte agli oneri delle stesse, come si può rilevare dall'esame dell'ammontare, anche approssimativo o parziale, di tali entrate per gli anni precedenti.

Su tale argomento, comunque, il Governo potrà essere in grado di fornire con maggiore ampiezza e precisione i chiarimenti e dati richiesti, mentre d'altra parte voglio sottolineare che, avendo esso annunciato di avere predisposto sue proposte anche per l'assun-

zione dei copisti, non c'è dubbio che avrà considerato e risolto nel modo più rassicurante, sulla base di concreti e certi elementi di giudizio, il problema della copertura della spesa implicata dal provvedimento.

Pertanto, credo di poter passare senz'altro all'esame degli articoli della proposta di legge n. 1034.

In merito all'articolo 1, devo richiamare l'importante precedente costituito dalla legge 20 febbraio 1958, n. 58, riguardante la sistemazione degli amanuensi giudiziari assunti a norma dell'articolo 99 del regio decreto-legge 8 giugno 1924, n. 745; tanto più che il rapporto di lavoro tra gli amanuensi giudiziari e le cancellerie era per diversi aspetti analogo a quello esistente tra i copisti ipotecari ed il conservatore.

Devo sottolineare che la citata legge n. 58 veniva incontro alle aspirazioni degli amanuensi non solo prescindendo dal limite massimo di età, ma prescindendo altresì dal titolo di studio normalmente richiesto.

Difatti, mentre l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1957 n. 874, contenente norme sull'ordinamento del personale di dattilografia degli uffici giudiziari, prevedeva per l'ammissione a concorso il diploma di istruzione secondaria di primo grado, nella citata legge n. 58 per gli amanuensi giudiziari veniva richiesto soltanto il possesso della licenza elementare.

Voglio anche ricordare che l'ultimo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente la istituzione dei ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle amministrazioni dello Stato, testualmente recita: « Per il collocamento nei ruoli speciali di gruppo C si può prescindere dal titolo di studio ».

Mentre già il regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, prevedeva, al quarto comma dell'articolo 9, che il personale assunto prima dell'emanazione del provvedimento stesso per mansioni proprie dei ruoli di gruppo C, per il quale non fosse stato richiesto il titolo di studio previsto dal decreto all'atto della assunzione, potesse « essere conservato in servizio con assegnazione alla categoria corrispondente alle dette mansioni », quando le avesse lodevolmente esercitate.

Devo altresì rilevare che, qualora i copisti fossero inquadrati « a secondo del titolo di studio posseduto », come prevede la proposta di legge n. 1034, oppure « nella categoria terza e quarta », come prevede la proposta di legge n. 750, potrebbe verificarsi che

parte del personale così inquadrato venisse assegnato ad una mansione inferiore a quella finora svolta. Secondo le notizie in mio possesso, ciò potrebbe verificarsi soltanto per pochi elementi, ma questa è una ragione di più per prescindere dal titolo di studio, anche in considerazione del fatto che, se i conservatori, in un rapporto di impiego privato, hanno mantenuto in servizio sinora i dipendenti in questione, vuol dire che questi erano pienamente in grado di svolgere il compito loro assegnato.

Per analogia con i precedenti legislativi citati e per ragioni di equità, ritengo, quindi, che anche in questo caso si possa e si debba prescindere dal titolo di studio posseduto, nonché, ovviamente, dai limiti di età.

Tutto ciò premesso e tenuto conto, anche, del pensiero espresso dalla VI Commissione finanze e tesoro, sarei per una diversa formulazione dell'articolo 1, migliorativa, sotto vari aspetti, per il personale copista, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 1 della 750 e dall'articolo 18 della 1075, che riguardano lo stesso argomento.

Rispetto all'articolo 1 della proposta Abelli ed altri e all'articolo 18 della proposta Querci e Vassalli, infatti, vorrei fosse prorogato il termine indicato come punto di riferimento per il personale da collocare nella tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, in modo da comprendere, per ovvi motivi di equità, tutti i copisti in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o in linea subordinata, se si vuole indicare una data precedente, (onde evitare temibili abusi o creazioni di artificiose situazioni di comodo nelle more della approvazione del provvedimento da parte dell'altro ramo del Parlamento), tutti quelli in servizio alla data del 15 maggio 1969, come suggerito dalla Commissione finanze e tesoro, oppure in servizio alla data del 15 luglio 1969, cioè prima che la Camera concedesse la sede legislativa a questa Commissione.

Al riguardo debbo del resto ricordare, per obiettività, che la proposta di legge n. 750 è stata presentata l'11 dicembre 1968 e quindi, a quell'epoca, la data del 30 novembre 1968 poteva apparire equa.

In particolare, la nuova formulazione dovrebbe essere innovativa (e migliorativa);

1) rispetto all'articolo 1 della n. 1034, perché prescinderebbe dal titolo di studio ai fini dell'inquadramento nella categoria terza del personale non di ruolo previsto dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 feb-

braio 1937, n. 100, e perché verrebbe riconosciuta ai copisti l'anzianità di servizio posseduta;

2) rispetto all'articolo 1 della n. 750 perché prescinderebbe dal titolo di studio e perché verrebbe a prorogare la data di servizio utile ai fini del collocamento nella citata tabella;

3) rispetto all'articolo 18 della n. 1075 perché verrebbe anche in questo caso a prorogare la data anzidetta.

L'articolo 1, quindi, potrebbe essere del seguente tenore:

« Il personale assunto per il servizio di copiatura presso le Conservatorie dei registri immobiliari, a norma dell'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, in servizio alla data del 15 luglio 1969 e in possesso dei requisiti prescritti, a prescindere dal titolo di studio e dai limiti di età, è inquadrato nella categoria terza del personale non di ruolo prevista dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale inquadrato a norma del precedente comma, conserva per intero l'anzianità di servizio posseduta, da calcolarsi con decorrenza dalla prima assunzione, detratti gli eventuali periodi di interruzione del rapporto di lavoro.

Al personale stesso si applicano, altresì, le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni ».

L'articolo 2 della proposta n. 1034 prevede il versamento in conto entrate Tesoro delle somme riscosse per diritti di scritturato ai sensi della legge n. 1613.

Devo osservare che forse sarebbe preferibile l'abrogazione diretta di tale legge, mentre d'altro canto, poiché con l'articolo in questione si vuole, in sostanza, anche far fronte agli oneri del provvedimento in discussione, sarebbe opportuno dirlo espressamente, magari con un articolo aggiuntivo.

L'articolo 3 potrebbe restare invariato, diventando articolo 4, se si accetta di inserire prima di esso un articolo relativo alla copertura del provvedimento.

La Commissione nella seduta precedente, accogliendo la proposta conciliativa del Presidente, ha concordato che io dovessi riferire soprattutto sulla proposta di legge n. 1034 degli onorevoli Santi, Polotti, Corti, Amadei Giuseppe, ma il mio dovere di relatore e l'ultima connessione indubbiamente esistente tra

le varie proposte venute oggi al nostro esame, mi impongono di accennare brevemente anche alle proposte di legge nn. 750 e 1075.

La proposta n. 750, dopo avere affrontato all'articolo 1, su cui mi sono già intrattenuto illustrando la n. 1034, il problema dei copisti, all'articolo 2 prevede una precisa configurazione giuridica dei Conservatori immobiliari, che vengono considerato funzionari dello Stato con tutte le incombenze loro spettanti per l'importanza delle loro funzioni, ma vengono esonerati dalle gestioni in privato dell'istituto delle conservatorie immobiliari. Di conseguenza prevede che ogni riferimento al Conservatore dei registri immobiliari contenuto negli articoli che vanno dal 2673 al 2782 del Codice civile e negli articoli 33 e 36 della legge 25 giugno 1943, n. 540, deve intendersi come riferimento alla Conservatoria dei registri immobiliari.

Conseguentemente, ancora, al secondo comma del citato articolo viene stabilito che a tutto il personale delle Conservatorie (compreso il Conservatore) si applicano le disposizioni contenute nel capo II del Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, riguardanti, appunto la responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Dal comma secondo discende coerentemente quello successivo, il quale con l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, viene a sollevare il Conservatore dalla responsabilità civile per fatto compiuto dal personale da lui dipendente e con l'abrogazione dell'articolo 39 della citata legge, lo esonera anche dal prestare cauzione, in quanto, nel quadro della cennata nuova configurazione giuridica, egli non deve più sottostare agli oneri della legislazione precedente.

Nella citata, nuova prospettiva viene a collocarsi anche l'abrogazione dell'articolo 37 della legge n. 540, prevista dall'ultimo comma dell'articolo successivo, che poneva a carico del Conservatore tutte le spese di ufficio.

L'articolo 3 si propone di evitare l'attuale gestione fuori bilancio degli emolumenti di cui alla legge 26 settembre 1954, n. 870, e si richiama all'articolo 2 e all'articolo 8 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, con i quali, rispettivamente, si stabilisce: 1) che tutti i diritti, proventi e compensi istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti dell'Amministrazione dello Stato e mantenuti in vigore, in deroga alla legge stessa, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro 30 giorni

della loro riscossione in apposite tabelle nel bilancio di entrata con la denominazione di « Tributi speciali, diritti e compensi »; 2) che le modalità per la ripartizione tra il personale dei medesimi saranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro interessato, di concerto col Ministro del tesoro.

Viene inoltre previsto sugli emolumenti di cui sopra il versamento all'erario di una somma pari alle spese di ufficio di cui all'articolo 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540 (articolo che, come ho già detto, poneva tali spese a carico del Conservatore, e che viene di conseguenza abrogato), nonché al contributo di cui all'articolo 2 della legge 26 settembre 1954, n. 870, in base alle risultanze dell'anno finanziario 1967, e si prevede, infine, sull'importo residuo una ritenuta del 7 per cento per costituire, presso la Cassa depositi e prestiti, un fondo di garanzia, con la finalità appunto di garantire gli interessi di terzi per errori od omissioni da parte del personale delle Conservatorie, a condizione, naturalmente, che non vi sia dolo e che i terzi non siano corresponsabili. Annualmente, poi, il consiglio di amministrazione dovrebbe stabilire le somme necessarie al funzionamento del fondo stesso, devolvendo eventuali eccedenze al fondo di previdenza per il personale provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

Con decreto del Presidente della Repubblica si dovrebbe provvedere al regolamento dell'attuazione delle norme concernenti il fondo di garanzia ed il suo funzionamento.

All'articolo 4 si prevede l'autorizzazione al Ministero delle finanze ad emanare le norme atte a variare quelle vigenti in merito alla conservazione dei registri, alla stesura e al rilascio dei certificati di qualsiasi natura da parte delle Conservatorie dei registri immobiliari, ricorrendo anche a mezzi tecnici che si rendessero opportuni o necessari. Tale articolo, quindi, solleva anche il problema dell'ammodernamento delle modalità e delle tecniche nel servizio ipotecario, su cui molto più diffusamente si intrattiene la proposta n. 1075 degli onorevoli Querci e Vassalli.

L'articolo 5 stabilisce che i diritti di scritturato previsti dall'articolo 2 della legge 7 febbraio 1962, n. 1613, siano versati per intero in conto entrate Tesoro, analogamente a quanto abbiamo visto per la proposta di legge n. 1034.

L'articolo 6 provvede alla copertura della presente legge con i proventi di cui all'articolo precedente e mediante riduzione degli

stanziamenti disponibili nei capitoli 1020, 1281, 1334, 1389, 1449, 1586, 1651, dello stato di previsione delle spese del Ministero delle finanze.

L'articolo 7 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* ed inoltre l'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con la legge stessa.

— La proposta di legge n. 1075 degli onorevoli Querci e Vassalli affronta nel modo più compiuto e particolareggiato il congiunto problema del riordinamento e dell'ammodernamento del servizio ipotecario e delle modifiche alle norme sul personale delle Conservatorie dei registri immobiliari.

Avendo questa Commissione, anche nella seduta del 17 settembre 1969, manifestato in linea di massima l'orientamento ad aderire al concetto con cui si concludeva la relazione della n. 1034, che cioè debba principalmente il Ministero stesso provvedere al riordino di un servizio di sua competenza, non mi posso fermare sulla n. 1075 come avrei voluto e come essa avrebbe certamente meritato, perché si allargherebbero troppo i termini della discussione e e rischieremmo di ritardare la soluzione di quello che ci è apparso il problema più impellente. La proposta in questione risolveva con dovizia di argomentazioni il citato problema dell'atipica figura del Conservatore, su cui mi sembra di aver già detto sufficientemente illustrando le altre proposte e su cui mi sembra siano d'accordo tutti i proponenti. Pone l'accento sul drammatico problema dei copisti e sull'evidente contrasto tra il combinato disposto degli articoli 37 della legge 25 giugno 1943, n. 540, e dell'articolo 23 della legge 29 luglio 1962, n. 959, da una parte, e l'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, dall'altra (nella relazione risulta citato l'articolo 3 per evidente errore di stampa).

Richiama, a proposito del complesso rapporto Stato-conservatore conservatore-copisti, la configurazione dell'appalto o, almeno, dell'intermediazione; rileva l'opportunità della eliminazione dalle conservatorie di ogni carattere di gestione privatistica e sottolinea che non può ritenersi valido il richiamo alle responsabilità dei conservatori nei confronti dei terzi, in quanto esse non possono né debbono essere diverse da quelle previste dalla Costituzione e dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Sostenendo, infine, che, in termini monetari, comunque, la responsabilità dei conservatori non è superiore a quel-

la del tesoriere centrale o del procuratore delle tasse o dell'ispettore di dogana, insiste sostanzialmente sull'opportunità della riorganizzazione di tutta la materia.

Avendo già relazionato sufficientemente, mi sembra, sul problema del personale copista e avendo pure già affrontato, a proposito della proposta di legge n. 750 vari aspetti relativi alla posizione del conservatore, alla opportunità di ricondurre nell'alveo del bilancio gli emolumenti di cui alla legge 26 settembre 1954, n. 870, alla costituzione di un fondo di garanzia con una ritenuta del 5 per cento secondo la proposta di legge n. 1075, mentre secondo la 750 doveva essere del 7 per cento, e poiché, d'altra parte, per quanto riguarda l'ammodernamento e la riorganizzazione del servizio il Governo farà in questa stessa sede sue proposte, e la Commissione ha manifestato l'orientamento a voler prendere queste come base di discussione, non voglio abusare della paziente attenzione dei colleghi, che già avevano ritenuto dovesse restar circoscritto l'oggetto della relazione, e, pertanto, mi astengo da un esame particolareggiato dei 27 articoli della proposta di legge Querci e Vassalli.

Desidero però sottolineare, concludendo, l'importante elemento di novità rappresentato dalla prevista istituzione della nuova qualifica funzionale di viceconservatore di prima e di seconda classe, per poter efficacemente e qualificatamente coadiuvare il conservatore nei suoi molteplici e complessi compiti.

Ho cercato nella mia relazione di essere il più completo possibile, richiamandomi anche ai vari precedenti legislativi, non già per amore di prolissità, ma per offrire e sollecitare spunti e argomenti ai colleghi che vorranno intervenire nel successivo dibattito. Sento il dovere di ringraziare innanzitutto l'onorevole Presidente della Commissione, che con la sua proposta ci ha dato modo di superare il punto di attrito cui si era giunti nella seduta precedente, nonché tutti i colleghi che hanno concorso a porre alla nostra attenzione e al nostro esame le proposte in discussione. Rivolgo anche un particolare ringraziamento al Sottosegretario Micheli, che mi ha offerto la sua attiva collaborazione, e desidero sottolineare la sensibilità del Presidente della Camera che, accogliendo la nostra richiesta per il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge, ha voluto contribuire ad accelerarne l'iter: in questo spirito mi auguro che la discussione sia approfondita, come la materia richiede, ma che nello stesso tempo si possa deliberare con la

massima tempestività possibile per sanare, così, una situazione di disagio, di stenti e di privazioni per centinaia e centinaia di famiglie di copisti essendo il problema di giustizia e di umanità certamente il più urgente ed improrogabile; mi auguro altresì che si possa al più presto, rendere il servizio in questione più moderno e più agile, onde dotare l'apparato statale di uno strumento adeguato ai tempi e alle loro nuove esigenze.

PRESIDENTE. Prima di dichiarare aperta la discussione generale comunico che il Governo ha presentato una serie di emendamenti, che, per contenuto e sistematica, possono considerarsi testo sostitutivo delle proposte di legge.

TOZZI CONDIVI. Considerato che il Governo ha presentato un nuovo testo che supera quello delle proposte di legge, ritengo utile proporre che la Commissione nomini un Comitato ristretto per un esame preventivo e comparativo dei diversi testi che deve discutere.

PRESIDENTE. Ritengo che sia più utile affrontare prima la discussione generale e, in conseguenza dei pareri che si manifestano, decidere sulla opportunità o meno della nomina di un Comitato ristretto. Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

POCHETTI. Signor Presidente, mi pare doveroso ricordare che nella precedente seduta si decise in linea di massima che oggi avremmo dovuto affrontare soltanto il problema relativo al personale delle conservatorie e dei registri immobiliari e che, in un secondo tempo, il Governo o altri avrebbero potuto presentare delle proposte di legge relative al riordinamento strutturale delle conservatorie. E, in questo senso, se non vado errato fu deciso che avremmo discusso soltanto sulla proposta di legge Santi, proprio perché era la più semplice e perché trattava esclusivamente della materia relativa al trattamento del personale. Ora, l'introduzione da parte del Governo di tutta quanta una serie di emendamenti che allargano la discussione ad altra materia sta a dimostrare, a mio avviso, la volontà del Governo di non voler affrontare immediatamente questo problema del trattamento economico e giuridico del personale delle conservatorie. Mi dispiace di rilevare questo, ma mi pare di rivedere ancora una volta l'ombra del ministro Bosco,

al quale è abituale usare metodi dilazionatori, come dimostrò ripetutamente quando, Ministro del lavoro e della previdenza sociale, faceva ricorso spesso al rinvio metodico.

GALLONI. Io pongo una domanda al Presidente e al relatore. Il relatore ha esposto il contenuto delle tre proposte di legge e si è soffermato, nelle sue conclusioni, sul testo della proposta n. 1034. Gli emendamenti del Governo si sono riferiti in misura prevalente alla proposta di legge Querci e altri e, per una certa parte, solo per gli articoli finali, alla proposta di legge Santi e altri, che dobbiamo esaminare. A questo punto rivolgo questo quesito al Presidente e al relatore: come intendiamo procedere in questi lavori? Vogliamo discutere ed approvare sia le norme riguardanti il personale sia quelle riguardanti le strutture, o vogliamo fermarci solo alle prime? Allora, se la proposta del relatore significa questo, possiamo procedere subito sulla base del testo Santi, prendendo in esame solo gli emendamenti, che si riferiscono alla stessa proposta Santi. Poi nomineremo, eventualmente un comitato ristretto per l'esame dell'altra proposta di legge — quella d'iniziativa dei deputati Querci e Vassalli — per le parti che non siano già state prese in esame in questa sede, con gli emendamenti del Governo, per redigere un testo che sia approfondito in maniera adeguata. Perché, mentre sulla proposta Santi possiamo procedere subito in via legislativa, per le altre proposte — stanti gli emendamenti del Governo e data la complessità della materia — ritengo che ci sia bisogno di una meditazione ulteriore. Io formulo, quindi, questo quesito: la proposta del relatore significa che scindiamo il problema in due provvedimenti legislativi, oppure è una proposta diversa?

PRESIDENTE. Ricordo che nella scorsa seduta, la Commissione decise il rinvio ad otto giorni, stabilendo che, ove il Governo non fosse stato pronto con i suoi emendamenti, avrebbe proceduto sulla base della proposta Santi, rinviando la discussione delle altre proposte per le parti riguardanti l'ordinamento delle conservatorie. Questa mattina il relatore ha riferito su tutte e tre le proposte di legge all'ordine del giorno, soffermandosi però principalmente sulla n. 1034. Il Governo, da parte sua, ha proposto un testo di emendamenti, che possiamo considerare organico e che riguardano sia il personale sia l'ordinamento delle conservatorie. La Commissione deciderà quale testo adottare a base

della discussione: gli emendamenti saranno riferiti ad essa e saranno considerati sostituiti o aggiuntivi, a secondo del loro contenuto.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo, nel predisporre gli emendamenti presentati alla proposta di legge n. 1034, ha tenuto conto anche di quanto veniva richiesto dalle altre proposte, in considerazione che è stato sempre affermato dal Governo stesso di voler, sì, risolvere i problemi del personale, ma anche di dare una organizzazione più razionale agli uffici con l'introduzione dei sistemi meccanografici. Di questa intenzione la Commissione era stata preavvertita, tanto è vero che nella precedente riunione alcuni colleghi accennarono alla possibilità che il Governo presentasse emendamenti aggiuntivi per disciplinare quest'altro importante aspetto della materia, ritenuta da tutti opportuna.

Ho sentito poco fa che il discorso è ancora una volta tornato sulla volontà politica del Governo e del Ministro delle finanze in particolare. La volontà del Ministro è stata sempre quella di portare avanti questo provvedimento, tanto è vero che se oggi il Governo è in grado di presentarsi in questa sede con organiche e valide proposte ciò è dovuto alle pressioni esercitate dal Ministro stesso presso le altre amministrazioni interessate, affinché rilasciassero sollecitamente il loro assenso. Le critiche rivolteci al riguardo, pertanto, non possono assolutamente essere accettate: noi siamo qui per giungere a una conclusione, sia per la sistemazione del personale come pure per la ristrutturazione del servizio.

MALFATTI FRANCESCO. Se ben ricordo, fin dall'inizio si rimase d'accordo che o il Governo avrebbe presentato un disegno di legge o avrebbe presentato degli emendamenti alla proposta di legge n. 1034. Questa mattina, invece, notiamo che gli emendamenti del Governo non sono alla proposta Santi, ma a quella Querci e Vassalli. E questa è una prima importante questione.

Ve ne è un'altra: non mi convince affatto il tipo di emendamenti presentati come aggiuntivi alla n. 1034, in merito al problema della meccanizzazione dei servizi delle copisterie. A questo proposito, infatti, vi è innanzi tutto da dire che non vi è soltanto il problema delle fotocopie, ma anche quello dei microfilm (oltre a tanti altri). Vi sono, infatti, molte conservatorie (in particolare conosco bene quella di Lucca) in cui le stanze rischiano di crollare sotto il peso di tutte le pratiche,

che la legge impone di conservare a tempo indeterminato (ne abbiamo del 1100 e del 1200). È chiaro che non si potrà continuare ancora per molto in queste condizioni e che tutto potrebbe essere risolto, istituendo degli archivi di microfilm.

Il Presidente ha detto che nessuno può impedire al Governo di presentare emendamenti aggiuntivi, ma io sono del parere che non si possano presentare emendamenti aggiuntivi di questo tipo, in quanto visualizzano i vari problemi da tutto un altro punto di vista, rispetto alla proposta di legge Santi.

Vi sono, quindi, delle forti obiezioni, sia formali che sostanziali, che rimettono in ballo il problema della volontà politica del Governo. Ci è stato detto che alla sistemazione del personale non vi sono obiezioni, né da parte del Ministero né da parte di un numero notevole di conservatori. Ma cosa c'è, allora?

Per quanto riguarda il problema della meccanizzazione, esso esiste da sempre e non si vede perché il Governo debba essersene reso conto soltanto adesso, sotto la spinta di una proposta parlamentare.

Allora la mia proposta è questa: approvare la proposta di legge Santi con gli emendamenti ad essa strettamente pertinenti e rinviare tutto il resto all'esame di un Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Non si può negare che esista una connessione tra sistemazione del personale e la ristrutturazione degli uffici. Pertanto, non si può impedire al Governo di presentare emendamenti aggiuntivi che trattino anche questa seconda materia.

BALDINI, Sottosegretario di Stato per la riforma burocratica. A nome del Ministro della riforma burocratica mi dichiaro favorevole agli emendamenti presentati dal Governo. Dando una nuova strutturazione a questi uffici, si dà, infatti, nel contempo anche una nuova qualifica a tutto il personale; siccome, poi, nel quadro della legge di delega sull'ordinamento del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dovremo considerare questo personale, anche in base alle funzioni che svolge, risolvendo, ora, nel suo insieme il problema, poniamo il personale nella condizione di essere allineato agli altri dipendenti dello Stato, che svolgono analoghe funzioni. È questo un aspetto della questione che prego la Commissione di tenere presente.

MICHELI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Se l'onorevole Galloni intende pro-

porre di discutere ora la parte che riguarda la sistemazione del personale, rimandando all'esame di un Comitato ristretto le altre due proposte di legge e gli emendamenti proposti dal Governo non ho alcuna difficoltà ad accettare la proposta.

CESARONI. Discutiamo prendendo come base la proposta Sarti; intendendo che gli emendamenti del Governo che riguardano la ristrutturazione degli uffici debbono intendersi come articoli aggiuntivi. Non vedo la necessità di costituire un comitato ristretto. Gran parte delle questioni non sono di carattere politico, ma tecnico.

PRESIDENTE. Io mi preoccupo che la Commissione approvi un testo che sia applicabile, perché ho l'impressione che prendendo in considerazione alcuni articoli delle proposte di legge, tralasciando altri che solo apparentemente riguardano altra materia, si renderanno inapplicabili i primi, poiché vi è tra essi una notevole connessione. Per questi motivi, ritengo di proporre alla Commissione di adottare come testo base di discussione, quello presentato dal Governo, intendendo le altre proposte, eventualmente, come emendamenti ad esso.

SENESE, Relatore. Mi pare che gli onorevoli colleghi della sinistra siano preoccupati in ordine alla volontà politica del Governo e da questo soprattutto muovano le loro obiezioni alle proposte governative. Ora, in definitiva, io che ho avuto modo di guardare con attenzione le tre proposte di legge e il testo governativo, debbo dire che la volontà politica del governo non è vero sia carente. Questo può sembrare perché il testo governativo parte da un altro angolo visuale della proposta Santi. Però, pur discutendo il testo del Governo, non è detto che la Commissione debba accettare tutto ciò che questi propone. Sono, pertanto, favorevole alla proposta del Presidente.

MALFATTI FRANCESCO. Ma che cosa osta che si inquadri prima il personale nella categoria terza del personale non di ruolo dello Stato e, quindi, si passi alla meccanizzazione? Siccome il problema che urge è quello del personale, cosa osta?

PRESIDENTE. Mi sembra opportuno per chiarezza della discussione decidere sul testo base.

Pongo in votazione la proposta da me avanzata, favorevole il relatore, di prendere come base di discussione l'insieme degli emendamenti presentati dal Governo.

(È approvata).

Il Governo ha chiesto la parola per illustrare gli emendamenti.

MICHELI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ho chiesto la parola per dare illustrazione degli emendamenti che sono stati presentati dal Governo e anche per rispondere non soltanto a quel che è stato detto in questa riunione della Commissione, ma anche a quello che è stato affermato in precedenza e cioè nell'ultima riunione. Il problema che è stato messo a fuoco dalle tre proposte di legge è di particolare interesse non soltanto per la sistemazione del personale copista, che viene passato alle dipendenze dello Stato, ma è importante anche per gli altri aspetti che sono stati sollevati dalle proposte di legge stesse.

Il Governo è stato sempre consapevole — checché se ne dica — dell'importanza del problema della meccanizzazione (e con questo rispondo all'onorevole Malfatti) e se oggi lo affronta con degli emendamenti alle proposte di legge di iniziativa parlamentare, ciò è dovuto al fatto che, non essendo stato possibile ottenere un ulteriore rinvio di questa discussione, non è stato possibile ottenere in tempo l'assenso delle altre amministrazioni interessate per venire in questa sede con un organico disegno di legge. Essendo, quindi, in discussione la proposta Santi e le altre proposte di legge, non potevamo che presentare emendamenti alla luce delle impostazioni governative di cui allo schema di disegno di legge preparato e ciò in considerazione che anche il problema della meccanizzazione è fondamentale ed urgente.

Il Governo aveva già dichiarato in precedenza il suo assenso di massima alle proposte di legge, per cui non si può mettere in dubbio una chiara sua volontà nella risoluzione dei problemi sollevati, accusandoci sempre di avere delle riserve mentali. Dichiaro, ancora una volta, che è volontà precisa del Governo e, certamente, del Parlamento, di trovare le soluzioni più idonee ai problemi sollevati dalle tre proposte di legge.

Il Ministero delle finanze, che ha ottenuto su questi punti anche l'assenso del Ministero del tesoro e del Ministero della giustizia, avverte la necessità di sottoporre a revisione alcuni istituti che sono ancora in vita nelle

conservatorie e che mal si conciliano con i principi su cui poggiano i rapporti sociali e quelli che si instaurano tra Stato e cittadini. L'attuale struttura delle conservatorie non è adeguata alle nuove esigenze di snellezza che, in una società moderna, sono necessarie a questo servizio per poter affiancare lo sviluppo economico e sociale del Paese. E, detto questo, mi pare che dovrebbero essere fugati tutti i dubbi espressi dai commissari e giustificare abbondantemente la presentazione di emendamenti aggiuntivi alla proposta di legge Santi.

È assolutamente opportuno proporre sostanziali modifiche al sistema di copiatura sui registri particolari delle conservatorie mediante l'introduzione di macchine copiatrici e l'adozione di un nuovo modello di fogli per i registri stessi. Se viene accettata questa impostazione, tutti gli emendamenti aggiuntivi si dimostrano strettamente necessari, perché collegati a questo nuovo sistema. Attualmente la copiatura viene eseguita a mano, secondo norme che risalgono ad oltre un secolo fa e per di più, a norma dell'articolo 2680 del codice civile, si deve provvedere alla copiatura nello stesso giorno della presentazione. In pratica, ciò non è possibile e di qui l'urgenza di meccanizzare il servizio. Sarà meglio descrivere quali siano gli ulteriori adempimenti richiesti dalla legge, in modo che ci si possa ancora meglio rendere conto della necessità di modificare urgentemente il sistema.

A copiatura avvenuta, il conservatore deve apporre su ogni foglio la dichiarazione di conformità alla nota originale e provvedere alla legatura giornaliera dei fogli in fascicolo provvisorio mediante spago sigillato. Quando i fascicoli così formati raggiungono il numero di cento fogli, il conservatore provvede alla rilegatura del fascicolo definitivo.

Anche le certificazioni rilasciate dai conservatori dei registri immobiliari dovrebbero ora essere fatte con macchine fotocopiatrici. Questo sistema è già in funzione presso le conservatorie di maggiore importanza; ma deve essere introdotto in tutti gli uffici, al fine di accelerare e rendere uniforme il servizio di certificazione delle situazioni patrimoniali.

Le spese inerenti al personale di copiatura verranno coperte dalle somme riscosse per diritti di scritturazione, di cui al decreto-legge n. 534, che vengono ora stabiliti in lire 150 per facciata. Le somme riscosse saranno versate all'erario e saranno utilizzate anche per il noleggio di macchine di fotori-

produzione e per la manutenzione delle stesse le spese dovrebbero aggirarsi sui 320 milioni. Poiché con l'aumento del diritto di scritturato il gettito dovrebbe ammontare ad un miliardo e 350 milioni di lire, si avranno all'incirca 1.080.000.000 di lire per la retribuzione dei copisti.

L'assunzione dei copisti con la qualifica di diurnisti sarà effettuata a domanda soltanto nei confronti di coloro che risultavano in servizio alla data del 31 dicembre 1968: ciò perché, appunto, a quest'epoca si è potuto fare, attraverso una indagine, l'accertamento di quanti erano i copisti alle dipendenze dei conservatori e, anche, per evitare che nelle more dell'applicazione della legge possano esservi ulteriori inserimenti di personale.

In conseguenza della istituzione delle macchine di fotocopiazione e dell'assunzione dei copisti occorre abrogare l'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, e la legge 7 novembre 1962, n. 1613, come ha ricordato l'onorevole Relatore.

Infine, per l'attuazione delle modifiche al servizio di copiatura e per l'assunzione dei copisti ipotecari si propone che la legge abbia decorrenza dal sesto mese successivo all'entrata in vigore e ciò per dare modo al Provveditorato generale dello Stato di predisporre quanto occorre. Su questa data il Governo non intende irrigidirsi, ma è evidente che un certo tempo sia necessario per poter predisporre quanto è indispensabile.

Per quanto riguarda la decorrenza dell'inquadramento del personale (da notare che la proposta di legge d'iniziativa dell'onorevole Santi non fa riferimento ad una data precisa), essa dovrebbe avere effetto, secondo il Governo, soltanto dalla data della approvazione della legge. Si tratta, infatti, di un servizio effettuato saltuariamente, per cui è praticamente impossibile ricostruire l'anzianità di tutti coloro che hanno praticato questa attività, anche perché essa è regolata con un contratto privato.

Il Governo ritiene di dover limitare il beneficio dell'inquadramento al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1968, data in cui un censimento effettuato ha calcolato in 981 il numero esatto dei copisti: e questo è un elemento di conoscenza essenziale ai fini della determinazione della relativa spesa.

Circa la categoria di inquadramento, va rilevato che precedenti leggi hanno sempre condizionato il collocamento nella terza e quarta categoria a seconda del titolo di studio, per cui una eventuale deroga a tale principio creerebbe evidenti sperequazioni.

Con le modifiche proposte, il Governo intende completare la proposta di legge Santi, risolvendo il problema di fondo della sistemazione del personale come dipendenti dello Stato, e dare corso anche ad una certa ristrutturazione degli uffici.

Per quanto riguarda le altre due proposte di legge, debbo far rilevare che quella degli onorevoli Querci e Vassalli affronta una materia di prevalente competenza del Ministero di grazia e giustizia e, pur recando norme sulla sistemazione generale dei ruoli organici del personale delle conservatorie, non riguarda la sistemazione dei copisti ipotecari né il servizio di copiatura espletato. Va comunque rilevato che l'articolo 4 trova corrispondenza nell'articolo 2 della proposta Santi; mentre, per quanto riguarda gli altri articoli che investono globalmente l'istituto delle conservatorie, oltre alla ragione accennata della competenza, l'ampiezza della materia esige un esame approfondito che investe la responsabilità di più organi della nostra amministrazione. Per quanto riguarda, invece, la proposta di legge degli onorevoli Abelli ed altri, essendo diretta a dare una nuova strutturazione all'istituto ipotecario, essa esula sostanzialmente dalla competenza del dicastero delle finanze, in quanto non tocca regolamenti tributari. Per quanto riguarda, poi, l'altro argomento trattato, quello dell'adozione del sistema di microfilm, il Ministero delle finanze ha predisposto uno schema di disegno di legge che, dopo una prima rielaborazione secondo i suggerimenti del Ministero di grazia e giustizia, è stato ora inviato a quel Ministero per l'assenso definitivo. Il Ministro delle finanze è fermamente intenzionato a presentare al più presto possibile questo disegno di legge al Parlamento. Il Governo, pertanto, ritiene di non potere accettare per il momento la proposta di legge dell'onorevole Abelli così come è stata presentata. Inoltre, la proposta di legge, pur sotto una intitolazione generica che induce a ritenere trattarsi di materia inerente al trattamento economico del personale, reca, invece, una radicale trasformazione dello stato giuridico del personale delle conservatorie.

Tale materia esula dalla competenza di questo dicastero. Si rileva, altresì, che pur perseguendo lo scopo di inquadrare tra i dipendenti dello Stato i copisti assunti dal Conservatore, la proposta non può essere deliberata senza semplificare il già macchinoso vigente sistema di riparto degli emolumenti, che attualmente si giustifica in considerazione che detti diritti rappresentano il cor-

rispettivo del servizio reso. Nella proposta di legge, alla quale mi richiamo, gli emolumenti non vengono più attribuiti al Conservatore, che viene esonerato dalla personale responsabilità con l'obbligo di prestare cauzione e delle spese di ufficio. Subentra, così, l'amministratore che disporrà di un limitato fondo di garanzia, oltre ad altri proventi. Infine, per quanto riguarda la proposta di decorrenza dell'assunzione dei turnisti, tale posizione provocherebbe gravissime speculazioni a danno di coloro che sono stati inquadrati nei ruoli senza alcuna retroattività. In base alle vigenti disposizioni da diurnisti si consegue il ruolo con impiego dal sesto anno di servizio e ciò indipendentemente dalla circostanza dei servizi prestati alle dipendenze di privati in caso di passaggio a posti statali. Mi permetto di dire, ancora una volta, agli onorevoli commissari ed al Presidente che se verranno accettate le proposte di emendamento del Governo non si intende con ciò di voler innovare tutto questo servizio. Vuole, soltanto, introdurre un certo tipo di meccanizzazione attraverso la riproduzione degli atti, salvo, poi, ad esaminare il problema della microfilmatura e di una sistemazione del personale copista che è il problema principale sollevato dalle tre proposte di legge. Il Governo che è sensibile a queste richieste ringrazia non soltanto i proponenti perché hanno offerto la possibilità di esaminare questo problema, ma anche coloro che hanno contribuito a questa discussione e chiede di voler approvare le modifiche sostenute con gli emendamenti presentati ed illustrati.

Per quanto riguarda, infine, la domanda posta dall'onorevole Cesaroni preciso che gli emolumenti di cui al n. 14 della tabella allegata alla legge 870 vengono riservati al conservatore ed al personale di collaborazione perché in definitivo sono essi stessi a provvedere alla stesura esatta delle domande per conto dei richiedenti che, in moltissimi casi, specie quando si tratta di coltivatori diretti o, comunque, di piccole ditte, non sono in grado di redigere la domanda stessa.

POCHETTI. Aspettavo le dichiarazioni del sottosegretario per poi decidere se intervenire sulle questioni generali che la presentazione di questi emendamenti che adesso sono diventati la base della discussione comportano. Le cose che sono state dette dal rappresentante del Governo mi convincono sempre più che la decisione che è stata assunta in questo momento è quanto di peggio si po-

teva fare. Questa decisione ha contraddetto gli impegni assunti nella riunione precedente.

Il relatore aveva proposto, alla fine del suo dire, che alla base della discussione — a parte gli emendamenti presentati dal Governo — doveva esaminarsi la proposta di legge n. 1034. In secondo luogo, ha contraddetto la volontà dei vari presentatori che partivano dal presupposto non soltanto dell'immoralità del modo con cui sono tenuti i Registri, ma anche di non permettere che esista non per un giorno, ma nemmeno per i 180 giorni proposti questa figura ibrida. Perché qui è stato ricordato che vi sono conservatori che, oltre a percepire lo stipendio, percepiscono somme che variano dai 10 ai 50 milioni l'anno. La cosa è inammissibile. Il Governo non può assolutamente aspettare che queste situazioni seguino ad essere nel nostro ordinamento: la volontà dei presentatori della proposta di legge, era proprio quella di eliminare uno stato di patente violazione di una precedente legge — la n. 1369 —, che vieta l'appalto e l'interposizione.

Ebbene, che cosa viene a proporre il Governo? Innanzitutto, l'assunzione del personale: ma in che modo? *Ex novo*, non riconoscendo che il personale copista presta già servizio pubblico e, quindi, valutabile ai fini della carriera e inserendo una clausola, quella della limitazione dei posti disponibili nell'ambito delle esigenze di servizio; clausola che accorda una discrezionalità incontrollata, che può addirittura annullare la portata della legge. Anche la copertura finanziaria indicata è nel senso di limitare le aspettative del personale, perché quando si destinano le somme indicate dal relatore in un miliardo e 400 milioni, che attualmente si spendono per il personale...

SENESE, *Relatore*. Non « si spendono », ma « vengono percepiti ».

POCHETTI. ...ma il relatore aveva detto che al massimo potevano essere 900 unità.

SENESE, *Relatore*. Sono discordanti le cifre, che indicano il personale che potrebbe essere interessato.

POCHETTI. La somma in questione potrà coprire il trattamento economico del personale, che bisogna sostenere. Ma questi dati, oltretutto, sono contrastanti: con gli emendamenti del governo si aumenta a lire 150 la copiatura per ogni foglio: ma la previ-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1969

sione di entrata e, quindi, di spesa resta sempre in un miliardo e quattrocento milioni.

SENESE, *Relatore*. C'è un equivoco, sarebbero di 1 miliardo e 100 milioni quelli che risultano percepiti per diritti di scrittura nel 1967. Si arriverebbe a 1 miliardo e 400 milioni con gli aumenti.

POCHETTI. Non si è stati molto chiari su questo punto. Il Governo non indica quale sarà la spesa per la riorganizzazione delle Conservatorie, per cui rimaniamo nell'ambito di una spesa complessiva di 1 miliardo e 400 milioni, che però dovrebbe comprendere anche il trattamento del personale. Ma questo non basta. Si rimanda di sei mesi l'entrata in vigore della legge; il che significa che per sei mesi ancora resterà in vigore l'attuale stato di cose e, soprattutto, le attuali violazioni di legge, con il personale vestito dai conservatori e sottoposto, poi, nonostante decine di anni di servizio, al rischio di non essere assunto nei ruoli dello Stato, ma licenziato. Ma questo non è capovolgere lo spirito delle proposte di legge?

Ecco perché avevo sostenuto prima — e seguito a sostenere adesso — che non è degli emendamenti del governo che dobbiamo occuparci. Dobbiamo occuparci delle proposte di legge, che volevano *sic et simpliciter* regolamentare il rapporto d'impiego dei copisti, che sono in servizio; per cui se si continuerà a discutere, voterò contro tutti gli articoli e presenterò emendamenti per tornare alle proposte di legge originarie.

RAUCCI. Brevissime considerazioni, dopo il largo intervento dell'onorevole Pochetti, col quale concordo.

Vorrei, soltanto, che l'onorevole Sottosegretario evitasse di irridere la Commissione, dicendo che desidera sostenere il personale dipendente dalle Conservatorie ipotecarie, nel chiedere quella legittima sistemazione, che è nei voti del Parlamento nella sua intezza.

Perché, quando il Governo ci presenta gli articoli 6 e 7 così come sono formulati, dimostra o di non conoscere nemmeno la reale situazione, oppure di voler prendere in giro copisti ipotecari e Parlamento. Perché i copisti ipotecari sono in gran parte dipendenti delle Conservatorie con oltre 10 anni di servizio, assunti copisti cottimisti con i vecchi contratti privatistici, e non sistemati in ruolo nel 1962, quando, invece, si sistemarono in ruolo i cottimisti dipendenti da tutte le altre Amministrazioni finanziarie.

E quando si viene ad affermare che l'assunzione avviene su domanda, ai sensi delle norme che regolano l'assunzione dei dipendenti non di ruolo dello Stato, e non si introduce una norma di eccezione al limite di età esistente per le assunzioni, allora si escludono praticamente dalla possibilità di essere assunti gran parte di questi dipendenti. Questa è la prima considerazione, che va fatta, perché la maggior parte dei dipendenti cottimisti hanno certamente più di 35 anni e sono, quindi, messi fuori senza aver alcun'altra possibilità di occupazione e di lavoro, dopo aver prestato la loro opera per 12-13 anni alle dipendenze delle Conservatorie dei registri ipotecari.

Altra osservazione riguarda la riserva del Governo di decidere le assunzioni, sulla base delle esigenze degli uffici, così come vengono strutturate con la nuova legge. Ma se introduciamo il criterio della meccanizzazione, è evidente che le esigenze di personale vengono ridotte. È ovvio, quindi, che, praticamente, con questo articolo si dice che la stragrande maggioranza di questi dipendenti verrà buttata sul lastrico.

La obiezione dalla quale erano partiti i proponenti di questa proposta di legge e i membri di questa Commissione, della Commissione bilancio e della Commissione finanze e tesoro era completamente diversa; e l'onorevole Elkan, allora sottosegretario alle finanze, non deve dimenticare che ha dichiarato in Commissione bilancio che il Governo era deciso ad assumere tutti i dipendenti non di ruolo dello Stato: tutti i dipendenti delle Conservatorie delle ipoteche, ma che la Commissione doveva rendersi conto che per effetto della nuova ristrutturazione, questi dipendenti non potevano essere utilizzati tutti nelle Conservatorie e, quindi, il Ministero si riservava il diritto di trasferirli ad altri uffici finanziari. Onorevole Elkan, mi dà atto di aver fatto questa dichiarazione in Commissione bilancio?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sì, ed ero stato a ciò autorizzato.

RAUCCI. Per cui, io credo che non si possa fare a meno di rovesciare questi elementi. È certo che alla ristrutturazione delle conservatorie non possiamo assolutamente collegare il problema della sistemazione dei cottimisti. L'articolo 1 da approvare deve essere quello della proposta di legge Santi; poi si vedranno gli altri, e gli articoli 6 e 7 del-

l'emendamento governativo non dovrebbero nemmeno essere discussi.

Mi pare che questo sia l'unico modo serio di affrontare la questione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

SENESE, Relatore. È chiaro che il Governo, nel presentare le sue proposte — come è emerso dalla discussione — avrebbe dovuto affrontare il problema da un angolo visuale diverso. Esso, cioè, è partito dalla meccanizzazione, del servizio e in questo quadro ha inserito il problema dei copisti.

Per quanto attiene aspetti particolari sollevati dai colleghi, nulla vieta che la Commissione si pronunci nei termini che riterrà più opportuni. A questo proposito, vorrei dire che, per quanto riguarda l'anzianità di servizio, io mi sono riferito — se è stata seguita la mia relazione — a quello che è stato il deliberato della Commissione finanze e tesoro e a quello che era il concetto della proposta di legge Querci e Vassalli, perché quella di Santi non parla di anzianità di servizio. Comunque, su questo potremo discutere più particolarmente quando si verrà ai singoli articoli.

Certo il Governo non poteva non preoccuparsi anche della meccanizzazione dei servizi, perché tutti sappiamo che adempimenti e formalità vengono compiuti non nello stesso giorno, come prescrive la legge, ma spesso dopo molto tempo; ma non mi pare possano sorgere dubbi sulla volontà del Governo di giungere ad una soddisfacente sistemazione del personale.

Per quanto riguarda l'inquadramento, credo che si possa anche accettare la data del 31 dicembre 1968, purché tutti i copisti che a quella data — o ad altra che la Commissione stabilirà — prestavano la loro opera siano assunti.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli del testo presentato dal Governo e scelto dalla Commissione come testo base, restando inteso che esso unifica le proposte di legge in discussione.

Do lettura degli articoli 1, 2, 3 e 4, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

I registri particolari, previsti dall'articolo 2679 del codice civile, attualmente in uso

presso le Conservatorie dei registri immobiliari e Uffici del registro e di conservazione dei registri immobiliari, sono sostituiti da nuovi registri a fogli sciolti il cui modello è approvato con decreto del Ministro per le Finanze, sui quali saranno riprodotte le note relative alle formalità di iscrizione, di rinnovazione, di trascrizione, di cancellazione ed altri annotamenti, con l'impiego di macchine di fotocoproduzione.

(È approvato).

ART. 2.

I fogli indicati nell'articolo precedente, muniti ciascuno del bollo di lire 200, sono progressivamente numerati da 1 a 100 e vidimati ognuno dal presidente o da un giudice del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio ipotecario.

I fogli suddetti devono essere tenuti secondo le prescrizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2680 del codice civile e, giornalmente, alla chiusura dell'ufficio al pubblico, devono essere riuniti in fascicolo, mediante sistema di rilegatura provvisoria sigillata.

I fascicoli provvisori sono riuniti in registri di cento fogli cadauno e definitivamente rilegati.

(È approvato).

ART. 3.

Le copie delle trascrizioni, iscrizioni e annotazioni, previste dal primo comma dell'articolo 2673 del codice civile, sono eseguite con l'impiego di macchine fotostatiche.

Le certificazioni negative previste dall'articolo 2673 del codice civile devono essere eseguite a mano.

(È approvato).

ART. 4.

Il diritto di scritturato previsto ai numeri 1, lettera d), 2, secondo comma, 7, 10 e 11 della Tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito con modificazione nella legge 26 settembre 1954, n. 870, è stabilito in lire 150 per ogni facciata riprodotta.

Le somme riscosse per diritto di scritturato sono versate con imputazione all'apposito capitolo 2002 dello stato di previsione del bilancio dello Stato, al netto del contributo stabilito dall'articolo 1 della legge 30 marzo 1961, n. 254.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

Il diritto di scritturato previsto al n. 4 della Tabella allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 534, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 870, stabilito in lire 120, è di spettanza del Conservatore dei registri immobiliari e del personale di collaborazione.

Gli onorevoli Raucci e Pochetti ne propongono la soppressione.

Pongo, pertanto, in votazione il mantenimento dell'articolo 5.

(Non è approvato).

L'articolo 5 deve pertanto intendersi soppresso.

Do lettura dell'articolo 6, salvo definitiva numerazione a seguito della soppressione del precedente:

ART. 6.

Per i servizi di meccanizzazione previsti dalla presente legge e per quelli di istituto, il Ministero per le Finanze è autorizzato ad assumere, con la qualifica di diurnista nelle categorie 3^a e 4^a del personale non di ruolo, stabilite dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1108, e successive modificazioni ed integrazioni, il personale addetto ai lavori di copiatura nelle conservatorie dei registri immobiliari, di cui all'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, in servizi alla data del 31 dicembre 1968, che si trovi nella condizione di cui all'articolo 22 della stessa legge e sia in possesso di tutti i requisiti prescritti per l'assunzione ad impiegato non di ruolo.

L'assunzione avviene a domanda, che, a pena di decadenza, deve essere presentata dagli aspiranti, tramite gli uffici ove prestano servizio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Con decreto del Ministro per le Finanze di concerto con quello del Tesoro sarà stabilito il contingente numerico delle assunzioni di detto personale da effettuare ai sensi dei precedenti commi in relazione alle nuove esigenze degli Uffici.

Al personale assunto ai sensi del primo comma del presente articolo è attribuito il trattamento giuridico ed economico iniziale stabilito per gli impiegati non di ruolo delle categorie 3^a e 4^a. Si applicano, altresì, le di-

sposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'onorevole Fregonese ha presentato il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« Il personale assunto per i servizi di copiatura presso le conservatorie dei registri immobiliari a norma dell'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, in servizio alla data del 15 maggio 1969, è inquadrato nella categoria terza del personale non di ruolo prevista dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, prescindendo dal titolo di studio e dai limiti di età.

Ai fini del trattamento economico e giuridico il personale inquadrato a norma del precedente comma, conserva l'anzianità di servizio posseduta, da calcolarsi con decorrenza dal 19 luglio 1962, detratti gli eventuali periodi di interruzione del rapporto di lavoro ».

CAVALLARI. L'emendamento presentato riporta integralmente quanto proposto dalla Commissione finanze e tesoro. Mi permetto però di fare un'osservazione, che concreterò in un apposito emendamento. Secondo l'ultimo comma dell'emendamento dell'onorevole Fregonese, andrebbe - ed è giusto - riconosciuta l'anzianità di servizio posseduta. Però, secondo la legge 19 luglio 1962, n. 959, articolo 21, ai cottimisti non venne riconosciuta al momento dell'inquadramento l'anzianità: pertanto, con l'accettazione dell'emendamento si creerebbe una disparità di trattamento. Sarebbe perciò necessario estendere il riconoscimento dell'anzianità posseduta anche agli altri cottimisti inquadrati ai sensi di quella legge.

PRESIDENTE. L'emendamento Cavallari è il seguente: dopo le parole « a norma del precedente comma, aggiungere le altre e quello inquadrato ai sensi della legge 19 luglio 1962, n. 959, articolo 21 ».

FREGONESI. Sono favorevole, per cui possiamo considerare unitamente il mio e l'emendamento Cavallari.

CAVALLARI. Sono d'accordo.

SENESE, *Relatore*. Poiché l'emendamento Fregonese-Cavallari accoglie quanto avevo detto nella relazione, mi dichiaro favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fregonese-Cavallari interamente sostitutivo dell'articolo 6 del testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Per coordinamento, si intende che la decorrenza dell'anzianità 19 luglio 1962 viene meno, altrimenti l'emendamento Cavallari non avrebbe significato. L'articolo 6, che diverrà poi articolo 5, rimane, quindi, così formulato:

« Il personale assunto per i servizi di copiatura presso le conservatorie dei registri immobiliari a norma dell'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959, in servizio alla data del 15 maggio 1969, è inquadrato nella categoria terza del personale non di ruolo prevista dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, prescindendo dal titolo di studio e dai limiti di età.

Ai fini del trattamento economico e giuridico il personale inquadrato a norma del precedente comma e quello inquadrato ai sensi della legge 19 luglio 1962, n. 959, articolo 21, conserva la anzianità di servizio posseduta, detratti gli eventuali periodi di interruzione del rapporto di lavoro ».

Pongo in votazione l'articolo 7 — che diventerà articolo 6 — proposto dal Governo:

ART. 7.

Sono abrogati l'articolo 23 della legge 19 luglio 1962, n. 959 e la legge 7 novembre 1962, n. 1613.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8, che in sede di coordinamento diventerà l'articolo 7, del testo governativo:

ART. 8.

Agli oneri relativi all'applicazione della presente legge, sia per la fornitura e la manutenzione delle macchine che per le retribuzioni al personale di cui all'articolo 6, valutati in ragione d'anno in lire 1.400.000.000, si farà fronte con le entrate derivanti dall'attuazione delle norme di cui precedente articolo 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

La presente legge avrà effetto dal centotantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

È stata chiesta la soppressione dell'ultimo comma. Pongo in votazione il mantenimento del comma in questione.

(Non è approvato).

L'ultimo comma s'intende pertanto soppresso.

Pongo in votazione l'articolo nel suo complesso, quale risulta dopo la votazione testé effettuata.

(È approvato).

Pongo in votazione il nuovo titolo del testo unificato: « Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari ».

(È approvato).

Le proposte di legge, nel testo unificato, saranno votate a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa (1551).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa ».

L'onorevole Cavallari ha facoltà di svolgere la sua relazione.

CAVALLARI, *Relatore*. Il disegno di legge n. 1551 comporta la modifica della legge sulla composizione dei consigli di amministrazione, elevando ad un terzo, rispetto al numero complessivo dei componenti la rappresentanza degli impiegati. Con il disegno di legge si intende, dare, in pratica ai lavoratori civili del Ministero della difesa la stessa rappresentanza data agli impiegati dagli altri ministeri. Debbo far notare, però, che esistono altri due consigli di amministrazione, uno per gli ausiliari e uno per gli operai, cui la norma deve essere estesa. La formulazione della norma, inoltre, può comportare che la rappresentanza possa essere trovata anche in personale diverso dagli impiegati, perché nella norma è detto genericamente « tre nominativi di dipendenti dell'Amministrazione » e nella loro designazione, i sindacati potrebbero teoricamente scegliere indifferentemente tra impiegati e operai.

Altra osservazione debbo formulare a proposito della terna dei nomi, che i sindacati propongono. Dare alle tre confederazioni la possibilità di indicare ognuno tre nomi, poi-

ché i rappresentanti sono nove, comporta che l'Amministrazione non potrà operare alcuna scelta. Mentre se, per esempio, i proposti fossero cinque per ogni confederazione, l'amministrazione avrebbe possibilità di scelta, non solo, ma anche di operare una scelta in certo qual modo proporzionale — come numero — all'effettiva rappresentanza di lavoratori in ciascuna organizzazione sindacale, aumentando i rappresentanti dell'uno e diminuendo, eventualmente, quelli dell'altra.

Propongo, perciò, un emendamento con il quale si stabilisce che le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative indichino ciascuna cinque nominativi, in modo da poter dare una rappresentanza più effettiva alle organizzazioni sindacali ed escludere quelle che non avessero una rappresentanza sufficiente. Poiché, ventuno sono i rappresentanti, la rappresentanza dei lavoratori deve essere composta di nove elementi. E, poiché per l'attuale formulazione del provvedimento, ciascuna delle tre organizzazioni maggiormente rappresentative potrebbe nominare solo tre rappresentanti, è evidente che l'Amministrazione non avrebbe scelta alcuna.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Vorrebbe il relatore chiarire maggiormente la questione? Il numero dei rappresentanti del personale deve essere pari ad un terzo degli altri rappresentanti. Se i rappresentanti sono ventuno, un terzo è sette e non nove.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Posso chiarire io? Il Consiglio di amministrazione, attualmente è composto dal Ministro, o dal Sottosegretario, dal Segretario generale, dai Presidenti delle tre sezioni del Consiglio superiore delle forze armate e dai 19 direttori generali e dai cinque direttori centrali, oltre ai due rappresentanti del personale, come attualmente in vigore.

PRESIDENTE. Allora sono ventinove, non contando il Ministro e il Segretario generale. E ora, i due rappresentanti del personale dovrebbero essere portati a nove.

MALFATTI FRANCESCO. Allora il relatore ha ragione.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. La proposta del relatore di permettere alle rappresentanze sindacali di proporre un numero di nominativi maggiore di tre, e cioè

cinque, può essere accolta. Naturalmente dai cinque proposti si trarranno le conclusioni per la scelta.

FREGONESE. Mi pare che noi stiamo esaminando un provvedimento di attuazione dell'articolo 7 della legge n. 249 del 1968, in particolare del secondo capoverso di questo articolo. Se accogliamo la proposta del Relatore, andremo a modificare questo principio, che investe il personale di tutte le amministrazioni. Vorrei, perciò, rilevare che il problema, attualmente, è anche quello della esatta interpretazione dell'articolo 7 della legge n. 249 che comporta la modificazione dei tre consigli di amministrazione attualmente esistenti.

MALFATTI FRANCESCO. In merito alla proposta del Relatore, io sarei piuttosto d'avviso di lasciare la proposta di tre nominativi per ogni Confederazione sindacale, abolendo l'ultima parte del comma, nella quale è prevista la scelta del Ministro, il quale nominerà così i tre nominativi proposti.

PROTTI. Nella proposta di legge è scritto che i nominativi vengono designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale, maggiormente rappresentative. Questo « maggiormente rappresentative » non consiste in un criterio obiettivo, perché lascia alla discrezionalità dello Stato di stabilire quali siano le organizzazioni maggiormente rappresentative.

Propongo, quindi, di sopprimere il « maggiormente rappresentative » lasciando la dizione: « organizzazioni sindacali a carattere nazionale ».

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Cavallari propone, quindi, di elevare da tre a cinque il numero dei designati di ciascuna delle organizzazioni sindacali.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Nell'applicazione della legge di delega e delle disposizioni, che sono valse per tutte le altre amministrazioni dei pubblici dipendenti, sono state escluse, per evidenti ragioni, le amministrazioni della difesa e degli affari esteri. Il Ministro della difesa, rendendosi conto della esigenza di adeguare la situazione dei dipendenti della propria amministrazione a quella degli altri dicasteri, dopo avere consultato il Consiglio di Stato che — superati taluni aspetti di carattere particolare — ha dato il suo parere favorevole, ha preparato questo disegno di legge, che viene oggi pre-

sentato al fine di elevare — in armonia, ripeto, con le altre disposizioni che regolano le pubbliche amministrazioni — ad un terzo i rappresentanti dei dipendenti nel consiglio d'amministrazione degli impiegati civili, poiché per i salariati e gli operai *ope legis* si estendono e si applicano le disposizioni della legge di delega.

Posso assicurare che il Ministro è fermamente intenzionato a giungere alla costituzione di un unico consiglio di amministrazione, così come si impegna a presentare nelle prossime settimane un disegno di legge riguardante il riordinamento di tutta la materia relativa all'organico del personale del Ministero. Mentre, quindi, i consigli d'amministrazione degli altri dicasteri sono regolati dalle nuove disposizioni, il consiglio d'amministrazione degli impiegati civili della difesa si trova ancora regolato dalle vecchie norme.

FREGONESE. Anche i consigli di amministrazione per gli ausiliari e i salariati sono in quella situazione. Oggi, però, si provvede soltanto per gli impiegati.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per gli altri due presenteremo, come ho detto, un apposito provvedimento. Per quanto riguarda gli operai, un'apposita commissione sta riordinando tutta la materia — pensate che allo stato ci sono ben 380 qualificazioni — il che permetterà di avere un quadro più aderente alla realtà.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole relatore, comprendo le ragioni che lo preoccupano, ma quanto da lui proposto sarebbe atipico, perché il testo del disegno di legge è identico alla formulazione in vigore per tutte le altre amministrazioni. Pregherei, perciò, l'onorevole Cavallari di desistere dalla sua proposta. Per quanto riguarda, inoltre, l'emendamento soppressivo proposto dall'onorevole Malfatti, lo pregherei di non insistere, perché il Consiglio di Stato ha dato l'approvazione a questo disegno di legge, mettendo in rilievo in modo particolare quanti dovevano essere i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e la facoltà del Ministero di scegliere i nominativi attraverso consultazioni con le dette organizzazioni sindacali. Infatti, potrebbe darsi il caso che sussistano dei rilievi da fare su uno dei nominativi della terna proposta, per cui il Ministro, consultandosi appunto con le organizzazioni, possa far sostituire quel nominativo con un altro.

CAVALLARI, *Relatore*. Ritiro l'emendamento.

MALFATTI FRANCESCO. Anch'io.

POCHETTI. Il provvedimento viene presentato per adeguare la situazione in atto al Ministero della difesa alle norme vigenti?

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la difesa*, Certo.

POCHETTI. Ma allora perché si fa questo adeguamento soltanto per gli impiegati civili? Perché per gli ausiliari e salariati non si sente lo stesso dovere? La verità è che gli operai vengono ancora considerati cittadini di secondo ordine. La norma deve essere uguale per tutti. Non vi sono giustificazioni per un trattamento diverso, che, al limite, sarebbe anche incostituzionale.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho detto che è intenzione del Ministro di presentare al più presto un emendamento su tutta questa materia e c'è una commissione che sta coordinando e qualificando questa eccessiva disparità di qualificazione tra i salariati, i rapporti di assunzione, di tutto, insomma. Con questo disegno di legge facciamo un passo avanti portando anche al Ministero della difesa una democratizzazione assoluta come rappresentanza di dipendenti.

POCHETTI. Ma l'impegno c'era già con la legge n. 249. Non si può accusare noi di ritardo, anzi noi diciamo che è giusto che sia stato presentato oggi questo disegno di legge.

ELKAN, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Io prego di approvare il testo e ripeto le garanzie che ho dato prima.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Il numero dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa, di cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è elevato a un terzo degli altri componenti.

I predetti rappresentanti, da nominare all'inizio di ogni biennio con decreto del Mi-

V LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 SETTEMBRE 1969

nistro, sono designati, su richiesta del Ministro stesso, dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative che a tale scopo indicheranno ciascuna tre nominativi di dipendenti dell'Amministrazione; alla scelta degli stessi, nell'ambito della terna, il Ministro procede previa consultazione della organizzazione sindacale che ha proposto la terna.

L'onorevole Fregonese propone di sostituire le parole: « al consiglio di amministrazione », con l'espressione: « ai consigli di amministrazione »; e propone di modificare le parole: « degli impiegati civili », « con: « dei dipendenti del Ministero ». Il Governo si è dichiarato contrario a queste modifiche.

CAVALLARI, *Relatore*. Anch'io mi oppongo, perché mi risulta che nel consiglio di amministrazione degli operai, composto di cinque elementi, due sono della rappresentanza dei lavoratori, quindi io sono soddisfatto di questa situazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Fregonese.

(È respinto).

L'onorevole Protti, con proprio emendamento, propone di sopprimere le parole: « maggiormente rappresentativi ».

Pongo in votazione l'emendamento Protti.

(È respinto).

L'onorevole Malfatti ha ritirato il proprio emendamento.

Trattandosi di articolo unico, sarà votato subito direttamente a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte e del disegno di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione:

Proposte di legge: ABELLI ed altri; SANTI ed altri; QUERCI e VASSALLI: « Modifiche alle norme sul servizio ipotecario e sul personale delle conservatorie dei registri immobiliari » (1034-1075-750):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa » (1551):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	30
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Ballardini, Biondi, Bosco, Bresani, Bucciarelli Ducci, Cesaroni, Caruso, Cavallari, Di Primio, Fregonese, Galloni, Gullo, Ianniello, Lucifredi, Luzzatto, Malagugini, Mariani, Mazzola, Miroglio, Morgana, Pochetti, Protti, Raucci, Riccio, Salvi, Scaini, Schiavone, Scotoni, Senese, Tozzi Condivi, Tuccari.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO